

CONTRATTO DI PRESTAZIONE ARTISTICA

Con la presente scrittura privata tra COMUNE DI PIETRA LIGURE, P.I. 00332440098 e C.F. 00332440098, con sede legale Piazza Martiri della Libertà, 30, 17027 Pietra Ligure SV , di seguito denominata PRODUTTORE

e tra

COOP ZENART. SOCIETA' COOPERATIVA - P.I. e C.F. 01825520990 con sede in Udine, Via Morpurgo, 34/9 - C.A.P. : 33100, legalmente rappresentata dal Sig. Luca Lisi d'ora in seguito chiamata COOPERATIVA,

premesso:

- che il PRODUTTORE necessita della prestazione artistica di 3 soci/artisti, in forza alla COOPERATIVA, con qualità artistiche già concordate tra PRODUTTORE e COOPERATIVA, di seguito denominati Artista;
- che la COOPERATIVA si è resa disponibile ad individuare tale/tali Artista

Si definisce quanto segue:

1. La COOPERATIVA individua al fine delle premesse, l'artista/gli artisti Vincenzo Paci, Luca Bizzarri, Antonio Zavatteri. L'ARTISTA/gli ARTISTI eseguirà/eseguiranno il programma artistico/musicale in piena autonomia artistica rispetto al PRODUTTORE.

Le prestazioni artistiche/spettacoli si svolgeranno come segue:

- data evento: 21-05-2026;
- luogo evento: Teatro Guido Moretti;
- indirizzo evento: Piazza Castello, Pietr, Pietra Ligure , SV;

2. Il PRODUTTORE si impegna a corrispondere alla COOPERATIVA, per la prestazione artistica dell' ARTISTA/degli ARTISTI, le seguenti somme:

- € 9.500,00 + iva 10 % + Scheda tecnica (ove presente);
- La somma di cui sopra sarà versata dietro presentazione di regolare fattura, a mezzo Bonifico, entro e non oltre 5 giorno dopo l'evento.

3. Saranno a carico della COOPERATIVA:

- a. il cachet dell'ARTISTA/ARTISTI, gli oneri fiscali e previdenziali ed i relativi versamenti di legge;
- b. la fornitura del certificato di agibilità ENPALS dell'ARTISTA/ARTISTI da inviare al PRODUTTORE almeno due giorni prima della data dello spettacolo;

4. Saranno a carico del PRODUTTORE:

- a. l'agibilità e l'idoneità tecnica del luogo ove si terrà lo spettacolo;
- b. lo spazio adibito a palcoscenico in ordine di marcia, il materiale tecnico ed il personale necessario alla buona riuscita dello spettacolo;
- c. il servizio catering e la cena per l'ARTISTA/ARTISTI e l'eventuale ospitalità in hotel (almeno 4 stelle, NO airB&B) nei giorni di spettacolo,
- d. eventuali transfer da/a hotel/stazione/spettacolo;
- e. tutti gli adempimenti e gli oneri economici inerenti la S.I.A.E.
- f. numero dieci (10) accrediti
- g. 2 facchini
- h. Aiuto tecnico

5. La cooperativa dichiara di aver preso visione dei luoghi e ritenerli idonei alla performance degli artisti incaricati

6. Nel caso in cui lo spettacolo, oggetto del presente contratto, sia ostacolato da cause internazionalmente riconosciute come cause di forza maggiore quali calamità naturali, lutti nazionali, guerra, catastrofi, epidemie, pandemie ecc.. l'impegno potrà essere annullato dall'una o dall'altra parte previa notizia scritta alla controparte ed il presente contratto sarà da ritenersi riso Ito e il PRODUTTORE non dovrà riconoscere alla COOPERATIVA il compenso dell' ARTISTA/ARTISTI relativo allo spettacolo annullato. Nel caso in cui l'annullamento per cause di forza maggiore sopravvenga dopo l'arrivo dell' ARTISTA/ARTISTI nel luogo dello spettacolo, il PRODUTTORE corrisponderà alla COOPERATIVA le spese effettivamente sostenute dall' ARTISTA/ARTISTI sino a quel momento, purché documentate.

Si precisa che per "pandemia" sono considerate cause di forza maggiore solo le restrizioni imposte dagli enti della pubblica amministrazione nell'esercizio dei poteri a loro conferiti. Il mancato incasso dovuto allo sbloccaggio a causa del poco afflusso di spettatori, non è considerato causa di forza maggiore e il PRODUTTORE, nel caso in cui volesse annullare il concerto, dovrà rispettare quanto riportato nell'articolo 7.

7. a) Qualsiasi altra causa dovesse impedire il regolare svolgimento dello spettacolo oggetto del presente contratto non costituisce causa di forza maggiore, quindi le parti dovranno adempiere agli obblighi derivanti dalla presente scrittura privata. Nel caso in cui lo spettacolo dovesse essere annullato per cause non rientranti nella cause di forza maggiore dell'ARTISTA/ARTISTI con un preavviso inferiore a trenta (30) giorni e fino a quarantotto ore (48) dalla data prevista, la parte inadempiente verserà alla parte diligente il 50% del compenso previsto, a titolo di indennizzo; nel caso in cui lo spettacolo dovesse essere annullato entro quarantotto ore (48) e fino a ventiquattro ore (24) dalla data prevista, la parte inadempiente verserà alla parte diligente l'80% del compenso previsto, a titolo di indennizzo; nel caso in cui lo spettacolo dovesse essere annullato il giorno stesso della data prevista, la parte inadempiente verserà alla parte diligente il 100% del compenso previsto, a titolo di indennizzo.

b) Solo nel caso di eventi all'aperto, si richiede al PRODUTTORE di garantire una location sostitutiva al chiuso. Nel caso non fosse possibile garantire una location sostitutiva, e l'evento dovesse essere annullato entro le 48 ore esclusivamente per motivi legati a previsioni di maltempo, il PRODUTTORE e la COOPERATIVA potranno concordare il recupero entro tre mesi della data fissata, compatibilmente con le disponibilità dell'ARTISTA/ARTISTI, fatto salvo l'onere a carico del PRODUTTORE di riconoscere alla COOPERATIVA le spese effettivamente sostenute dall' ARTISTA/ARTISTI sino a quel momento, purché documentate. Se l'annullamento dovesse avvenire dopo le 48 ore il PRODUTTORE sarà tenuto a compartirsi come stabilità dal comma a) dell'articolo 7 di questa scrittura.

In caso di malattia dell'Artista, la COOPERATIVA ha facoltà di sostituire il medesimo con altro/i ARTISTA/ARTISTI del medesimo livello (secondo propria discrezione), mentre al PRODUTTORE resta la facoltà di rinviare la prestazione artistica ad altra data ed evento da concordarsi tra COOPERATIVA e PRODUTTORE.

8. Il PRODUTTORE farà il possibile per impedire che chicchessia registri, filmi o fotografi l' ARTISTA/ARTISTI durante lo spettacolo senza preventivo accordo con l' ARTISTA/ARTISTI stesso/i, fatto salvo il diritto di cronaca per un massimo di tre minuti primi di trasmissione.

9. In base all'art. 6, all."b", del D.P.R. 642/72 il presente contratto di scrittura è esente da bollo e non viene sottoposto a registrazione. L'eventuale registrazione sarà a carico della parte che la rendesse necessaria

10. LA COOPERATIVA, dopo aver raccolto l'autorizzazione dall' ARTISTA/ARTISTI autorizza il PRODUTTORE ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali e alle comunicazioni a terzi dei dati stessi per ottemperare agli obblighi normativi connessi con il presente contratto.
La COOPERATIVA e l' ARTISTA/ARTISTI dichiarano inoltre di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dal Titolo II del D. Lgs. n. 196/2003 (Nuovo codice Privacy).

11. Qualsiasi questione relativa all'interpretazione, esecuzione, risoluzione e validità del presente contratto, verrà rimessa al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre membri, due dei quali nominati da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo fra gli altri due. In caso di disaccordo, provvederà alla nomina il Presidente del Tribunale di Genova su istanza della parte più diligente ed allo stesso competrà altresì la nomina dell'arbitro non nominato da una delle parti. Il Collegio deciderà con arbitrato rituale e secondo diritto. Sede dell'arbitrato sarà Genova. Nessuna modifica potrà essere apporata alla presente scrittura privata senza preventivo accordo, che dovrà essere comunque notificata a mezzo mail, PEC o Fax.

Scritto in due copie, letto, approvato e sottoscritto. Genova, il _____

per ZENART SOC. COOP. per il PRODUTTORE
Sig. LUCA LISI

Coop. ZENART
Soc. Cooperativa
Via Morpurgo 34/9 - 33100 Udine
T. 010.416928 info@zenart.it
P.I. 01825520990

Per specifica approvazione degli articoli: 2; 3; 4; 7; 11, e della Scheda Tecnica (ove presente).

per ZENART SOC. COOP. per il PRODUTTORE
Sig. LUCA LISI

Coop. ZENART
Soc. Cooperativa
Via Morpurgo 34/9 - 33100 Udine
T. 010.416928 info@zenart.it
P.I. 01825520990